

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 45 bis della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1bis. Qualora siano richieste particolari specializzazioni o per impossibilità di intervento o carenza delle strutture di cui al comma 1 o in altri casi di necessità, la Regione può avvalersi di soggetti autorizzati da altre Regioni allo svolgimento delle attività di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma tramite convenzione.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 45 bis le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 1 bis”.

Articolo 2

(Modifica alla legge regionale 11 aprile 1996, n. 18 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate))

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 18 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate)) e successive modifiche e integrazioni, il periodo “Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti.” è sostituito dal seguente: “Le sedute della Commissione sono valide, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre componenti, compreso il Presidente.”.

Articolo 3

(Modifica alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 quater della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e successive modifiche e integrazioni è inserito il seguente:
“1 bis. La Città Metropolitana di Genova, le Province e i Comuni provvedono, entro la data del 1 marzo di ogni anno, all'aggiornamento del Registro, di cui al comma 1, inserendo i dati relativi all'anno precedente.”.

Articolo 4

(Modifica alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo))

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo) e successive modifiche e

integrazioni, le parole “delle attività” sono sostituite dalle seguenti: “delle attività agrituristiche e itturistiche”.

Articolo 5

(Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale))

1. Dopo il comma n bis) dell'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale)) e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“n ter) formare, gestire e aggiornare specifici elenchi di intervistatori-rilevatori appositamente costituiti per rilevazioni statistiche affidate dall'ISTAT alla struttura statistica regionale”.
2. All'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
“(Trattamento dati personali, segreto d'ufficio e segreto statistico)”;
 - b) al comma 1, dopo le parole “disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003” sono inserite le seguenti: “e successive modifiche e integrazioni” e le parole: “e della deliberazione del Garante privacy 31 luglio 2002, n. 13 (Codice deontologico e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale)” sono sostituite dalle seguenti: “e dalle “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale”, allegato A3 al Codice della privacy adottato con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 19 dicembre 2018, n. 514”;
 - c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico regionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dall'articolo 6 bis del d.lgs. 322/1989, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.”.

Articolo 6

(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 66 (Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri))

1. All'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 66 (Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri) e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole “le procedure di assoggettamento al sistema di controllo, le modalità di controllo e vigilanza e” sono soppresse;
 - b) alla lettera c) del comma 2 le parole “paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2 punto 5 del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per

gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio”.

2. Alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 2, le parole “produttore iscritto nell'elenco regionale degli operatori biologici di cui all'articolo 4” sono soppresse.
3. Gli articoli 3, 4 e 5 sono abrogati.
4. All'articolo 6 le parole “12 febbraio 2007, n. 85 recante disposizioni in materia di regolazione dei mercati” sono sostituite dalle seguenti: “3 febbraio 2016 (Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 152 e seguenti del regolamento (UE) 1308/2013)”.
5. All'articolo 11 le parole “dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001” sono sostituite dalle seguenti: “dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.1857/2006”.
6. All'articolo 12 le parole “regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»”.
7. L'articolo 13 è abrogato.
8. All'articolo 16 le parole “ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, di una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuto, come disposto dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006” sono sostituite dalle seguenti: “di una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 702/2014, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea”.

Articolo 7

(Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)))

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale

3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)) e successive modifiche e integrazioni, le parole “importo massimo annuale di euro 20.000,00 per beneficiario” si interpretano nel senso che gli aiuti possono essere concessi, nei limiti dello stanziamento di bilancio, fino ad un massimo di 20.000 euro di spesa ammissibile, per ogni anno di ritardo nel versamento da parte dello Stato dell'agevolazione prevista dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 8

(Modifica alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva) e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Negli ambiti di cava previsti nel Piano sono ammessi gli interventi sui corsi d'acqua esistenti che risultino necessari per consentire l'attuazione del programma di coltivazione proposto, a condizione che siano garantiti, per ogni fase attuativa del programma medesimo, l'adeguato deflusso delle acque e la funzionalità idraulica della rete di regimazione. In ogni caso la ricomposizione ambientale o il riutilizzo del sito devono comprendere il ripristino ovvero la reinalveazione del tratto di corso d'acqua oggetto degli interventi, nel rispetto delle condizioni di sicurezza definite dalla normativa vigente in materia. Gli interventi di cui al presente comma sono ammessi mediante autorizzazione di tipo idraulico, acquisita nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 11.”.

Articolo 9

(Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 bis della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“2 bis. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, ha validità di cinque anni ed è rinnovabile.

2 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i presupposti, i requisiti, le condizioni e la modulistica per la presentazione dell'istanza di autorizzazione nel rispetto della vigente normativa di settore, le fasi e le modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione da parte delle Amministrazioni individuate nel comma 1, nonché le conseguenze del venir meno del possesso dei suddetti presupposti, requisiti e condizioni dichiarati dalle imprese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni in sede di presentazione dell'istanza.”.

Articolo 10

(Modifica alla legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico))

1. Alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico) e successive modifiche e integrazioni, le parole "comma 2 ter" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1 ter".

Articolo 11

(Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche))

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture ricettive e norme in materia di imprese turistiche)) e successive modifiche e integrazioni, la lettera b bis) è soppressa.
2. Al comma 3 dell'articolo 38, le parole "all'Ente competente" sono sostituite dalla seguenti: "alla Regione Liguria (di seguito Regione)".
3. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 46, le parole "dall'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
4. All'articolo 47 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3, le parole "all'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione";
 - b) al comma 5, le parole "L'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione".
5. Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 49, le parole "l'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione".
6. Ai commi 2, 4 e 7 dell'articolo 53, le parole "all'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".
7. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 54, le parole "all'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".
8. All'articolo 55 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b) del comma 1, le parole "l'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione";
 - b) al comma 2, le parole "all'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".
9. All'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a) del comma 1, le parole "L'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione";
 - b) al comma 2, le parole "all'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".

10. All'articolo 57 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3 le parole "all'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione";
 - b) al comma 4 le parole "dall'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
11. Al comma 1 dell'articolo 58, le parole "all'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".
12. Al comma 1 dell'articolo 59, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera c) le parole "dall'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione";
 - b) alle lettere e) ed f) le parole "all'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".
13. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 66, le parole "all'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".
14. Al comma 2 dell'articolo 66 bis, le parole "dell'Ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione".

Articolo 12

(Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e successive modifiche e integrazioni è inserito il seguente:

“1 ter. Nel caso in cui venga esercitata l'opzione di cui al comma 1 bis il Consiglio di amministrazione rimane in carica di norma fino al termine del mandato. Con deliberazione approvata all'unanimità, può essere disposta l'immediata decadenza. Il Consiglio di Amministrazione uscente espleta le procedure per l'insediamento dei nuovi organi, entro il termine di 45 giorni dalla conclusione del mandato ovvero dall'approvazione all'unanimità della deliberazione di decadenza, garantendo nelle more l'ordinaria amministrazione.”.
2. Al comma 1 dell'articolo 6 bis le parole "dai rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "da rappresentanti".
3. Il comma 3 dell'articolo 6 bis è sostituito dai seguenti:

“3. L'Assemblea degli enti svolge le seguenti funzioni:

 - a) nomina all'unanimità l'Amministratore unico di cui al comma 1bis dell'articolo 4;
 - b) esercita l'opzione per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione al termine del mandato dell'Amministratore unico;
 - c) attribuisce l'incarico di Direttore dell'Azienda all'Amministratore unico nel caso previsto dal comma 5 dell'articolo 6 ter.

3bis. L'Amministratore unico uscente espleta le procedure per l'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, entro il termine di 45 giorni dalla conclusione del mandato, garantendo nelle more l'ordinaria amministrazione.”.

4. Al comma 3 dell'articolo 9 dopo le parole “non appartenente alla qualifica dirigenziale” sono aggiunte le seguenti: “in possesso di diploma di laurea o con esperienza almeno decennale maturata in posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza”.
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

“1bis. La decisione di fusione è soggetta al parere favorevole vincolante della Giunta regionale in relazione all'impatto sui servizi sociosanitari offerti sul territorio regionale ed alla coerenza con le esigenze e gli indirizzi della programmazione sociosanitaria regionale.

1ter. Il parere è reso entro 60 giorni dalla presentazione di un progetto di fusione di massima corredato dalla relazione sulle motivazioni della proposta fusione e dei bilanci degli ultimi due esercizi delle aziende. A seguito del parere favorevole della Giunta, può essere avviato il procedimento di fusione secondo le disposizioni recate dai commi seguenti. ”.

6. Il comma 1 dell'articolo 16 è sostituito dai seguenti:

“1. Le Aziende possono trasformarsi in fondazioni o associazioni di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle originarie finalità statutarie, previo parere favorevole vincolante della Giunta regionale in relazione all'impatto sui servizi sociosanitari offerti sul territorio regionale ed alla coerenza con le esigenze e gli indirizzi della programmazione sociosanitaria regionale.

1bis. Il parere è reso entro 60 giorni dalla presentazione di un progetto di trasformazione corredato dalla relazione sulle motivazioni della proposta e dei bilanci degli ultimi due esercizi dell'azienda. A seguito del parere favorevole della Giunta, può essere avviato il procedimento di trasformazione secondo le disposizioni recate dai commi seguenti.

1ter. L'organo di amministrazione delibera la trasformazione e approva il nuovo Statuto adeguato alla natura privata, nella forma di atto pubblico. L'adeguamento dello Statuto può prevedere, ove necessario, un aggiornamento degli scopi alle finalità pubbliche effettivamente perseguite.”.

Articolo 13

(Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 30 (Legge di stabilità della regione Liguria per l'anno finanziario 2018))

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 30 (Legge di stabilità della regione Liguria per l'anno finanziario 2018) e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“3 bis. Agli oneri finanziari per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.”.

Articolo 14

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.